



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Florindo Bonomi"

Piazzale Fosso,1 – 54035 FOSDINOVO (MS)

tel. 0187/029085 0187/673715 Segreteria

fax 0187680300- **codice fiscale 91032330457**

msic80500a@pec.istruzione.it

msic80500a@istruzione.it

www.icfosdinovo.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – "DON FLORINDO BONOMI" – FOSDINOVO

Prot. 0000609 del 15/06/2018

06-02 (Uscita)

Fosdinovo, 15/06/2018

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI

in applicazione del Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39 e in osservanza alle Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer)

L'Istituto Comprensivo "Don Florindo Bonomi" di Fosdinovo, Piazzale Fosso n. 1, Codice fiscale 91032330457, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Anna Maria Florio, Dirigente Scolastico, nata a Barano d'Ischia, il 01/07/1954,

premessi:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del *RGPD*);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);
- La scuola è tenuta alla designazione obbligatoria del *RPD*, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del *RGPD*;
- La scuola ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso *RPD* con gli Istituti Scolastici della provincia di Massa Carrara sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i Dirigenti Scolastici;
- La rete di scopo stipulata dai Dirigenti degli istituti scolastici della provincia di Massa Carrara (ambito 16 e 17), che assume la denominazione di "Rete Privacy Istituzioni Scolastiche della provincia di Massa Carrara";
- L'art. 4 dell'accordo specifica che l'oggetto della collaborazione è l'individuazione di un soggetto giuridico in grado di garantire l'erogazione del servizio sopra descritto tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 56 2017, previa indagine di mercato;

- All'esito della procedura avviata dall'Istituto Capofila per l'Individuazione di un soggetto giuridico in grado di svolgere l'incarico di DPO per la rete di scopo costituita tra le scuole dell'ambito 16 e 17 della provincia di Massa Carrara;
- ha ritenuto che l'Avv. Chiara Giannessi della ditta FOR OFFICE di La Spezia, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

considerato che:

- l'art. 38, par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento sulla posizione del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) dispone che:
 1. il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 2. il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
 3. il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
 4. gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento;
 5. il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 6. il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;
- l'art. 39, par. 1 e 2 del suddetto Regolamento UE sui compiti del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) prevede che:
 1. il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 2. nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
 3. la ditta FOR OFFICE di G. Loni ha individuato, nella persona dell'Avv. CHIARA GIANNESSE, il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) per le scuole della

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- i) collaborare alla predisposizione del Registro dei trattamenti sulla base di un elenco standard di procedure e di strumenti per il trattamento dei dati fornito dalle scuole mediante
 - (a) revisione, in collaborazione con il titolare del trattamento, il DSGA, i tecnici esterni o interni addetti alla manutenzione degli strumenti e delle attrezzature, dell'elenco standard delle procedure per adattarlo alle caratteristiche specifiche di ciascuna scuola;
 - (b) analisi dei rischi mediante valutazione semplice o valutazione d'impatto in relazione a ciascun trattamento,
 - (c) individuazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative per ciascun trattamento per il quale è stata effettuata la valutazione dei rischi,
 - (d) individuazione di modalità e strumenti per effettuare il monitoraggio delle procedure relative ai singoli trattamenti dei dati;
- ii) Erogare la formazione per il personale concordando con il titolare modalità, contenuti (strettamente legati alle procedure e alle misure di sicurezza individuate) e periodicità a partire da un minimo standard costituito da una formazione comune di almeno 4 ore per il personale amministrativo (erogabile mediante incontri a cui possa partecipare tutto il personale di segreteria delle scuole della rete) e di almeno 2 ore per il personale docente (erogabile separatamente per ciascun Collegio delle scuole aderenti) e di almeno 2 ore per i collaboratori scolastici e il personale tecnico (erogabile scuola per scuola);
- iii) Individuare e produrre strumenti e indicare modalità per fornire informazioni sulle procedure a tutti i membri degli organi collegiali e a tutti i soggetti incaricati per il trattamento dei dati non dipendenti dall'amministrazione;
- iv) Elaborare la modulistica prevista dalla normativa vigente costituita da
 - (1) informative per famiglie, personale, fornitori, esperti esterni,
 - (2) incarichi per il trattamento dei dati con istruzioni dettagliate legate alle procedure e alle misure di sicurezza e differenziate per le varie figure professionali e per le diverse funzioni non professionalio in alternativa revisione della modulistica in uso nella scuola.
- v) Produrre o rivedere gli incarichi di Responsabile interno e dei Responsabili esterni del trattamento dei dati;
- vi) Fornire supporto nell'aggiornamento del sito e nella produzione della documentazione che in esso dovrà essere inserita;
- vii) Assistere e fornire consulenza continua e celere in relazione alla gestione delle procedure, agli esiti dei monitoraggi, alle eventuali violazioni compresa la gestione del registro delle violazioni, alla valutazione della gravità delle violazioni, alla scelta del tipo di intervento per la gestione delle violazioni mediante la scelta anche delle procedure da adottare per evitarle e ad ogni altro aspetto previsto dalla normativa vigente.
- viii) Assolvere il compito di tenere i contatti con il Garante della Privacy.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalle scuole della rete.

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete si impegnano a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate (l'accordo di rete prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con lo scopo di coadiuvare il Responsabile della Protezione dei dati nel fornire consulenza; la composizione del gruppo, le sue modalità di lavoro e la tipologia delle attività verranno concordate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della rete in accordo con il Responsabile della Protezione dei dati;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

In qualità di Responsabile nominato, l'Avv. Chiara Giannessi, ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

In particolare, dovrà:

- d) interagire con il Garante, in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli o di accessi da parte dell'autorità informare prontamente il "Titolare del Trattamento" nonché il "Responsabile del Trattamento";
- e) consegnare tempestivamente al "Titolare del Trattamento" nonché al "Responsabile del Trattamento", e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
- f) osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;
- g) garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l'operato affinché siano garantite le misure minime, necessarie ed adeguate di sicurezza di cui sopra;
- i) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- j) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- k) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 Reg. UE;
- l) cooperare con l'autorità di controllo;
- m) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

DECRETA

di designare l'Avv. CHIARA GIANNESSESI come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Istituto Comprensivo "Florindo Bonomi" di Fosdinovo.

La presente nomina ha validità di 1 (un) anno a partire dalla data di sottoscrizione/accettazione del collegato e connesso contratto di servizi prot. 2826 del 15.06.2018, stipulato tra l'I.C. "Don Milani" e la ditta FOR OFFICE di La Spezia (SP).

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.icfosdinovo.gov.it).

Letto, confermato, sottoscritto
Prot.n°609 del 15.06.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Florio
Firmato digitalmente

Per accettazione:
